



## *Ministero della transizione ecologica*

Commissione X, Senato , 7 Aprile 2021

Interrogazione a risposta orale presentata dal Sen. Angrisani  
(*Erogazione degli incentivi nel settore termico ed elettrico*)

Con riferimento alle questioni poste dall'On.le interrogante si osserva che il complesso sistema di controlli affidato al GSE, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite in materia di erogazione degli incentivi nel settore termico ed elettrico, rinviene fondamento nella disciplina primaria introdotta dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (in particolare, l'art. 42) di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il quadro normativo in materia è stato oggetto nel tempo di significativi interventi del legislatore primario che, nel perseguimento della finalità di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, si sono tradotti, in estrema sintesi:

- dapprima nell'introduzione della misura della decurtazione tariffaria da applicare a fronte dell'accertamento di talune violazioni e, successivamente, della rimodulazione in *melius* delle percentuali di decurtazione;
- nella modifica della previsione di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 28/2011, che demanda al Ministero dello Sviluppo Economico la disciplina organica dei controlli, introducendo, con la lettera c-bis), tra i contenuti di detta disciplina, l'indicazione delle "*violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3*".

Un recente intervento normativo ha inciso poi ulteriormente sulla disciplina dell'attività di controllo rimessa al GSE. Il riferimento è al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito dalla Legge dell'11 settembre 2020, n. 120. Il comma 3 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 è stato, infatti, modificato con l'introduzione dell'inciso secondo il quale, ai fini dell'eventuale provvedimento di decadenza, il GSE dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela previsti dall'art. 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le sopra citate modifiche legislative, per quanto ispirate ad una logica di ridimensionamento dell'impianto afflittivo del sistema sanzionatorio del GSE, si ritiene non possano tradursi in una eliminazione *tout court* della misura della

decadenza dagli incentivi, la cui persistente operatività, pertanto, non è revocabile a fronte dell'accertamento di violazioni più gravi.

Una simile lettura trascurerebbe di considerare la specificità degli interessi pubblici che il settore in esame involge, atteso che, come anticipato, siffatti incentivi, posti a carico della tariffa elettrica, gravano - a rigore - direttamente sugli utenti, famiglie e imprese.

Si fa presente, in ultimo, che alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia, il Ministero dello sviluppo economico nel 2018 aveva predisposto uno schema di decreto ministeriale, aggiornato nel 2019, a seguito degli ulteriori interventi di cui occorre tener conto.

La finalità che ha improntato la predisposizione della nuova disciplina secondaria in materia di controlli è stata ravvisata, come evincibile dai succitati interventi di modifica legislativa, nell'esigenza di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi.

Muovendo da tale prospettiva, il Ministero ha provveduto ad una rivisitazione della disciplina attuativa, perseguendo l'obiettivo di realizzare un adeguato temperamento tra l'interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo, idoneo a garantire il rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e del divieto di discriminazione e l'interesse al conferimento di adeguati poteri di controllo al predetto Gestore, quale organo istituzionalmente deputato all'espletamento di tale attività inscindibilmente connessa a quella di erogazione degli incentivi pubblici.

Ciò anche nella prospettiva, non trascurabile, di una riduzione del contenzioso in materia.

Pertanto, in estrema sintesi, gli obiettivi salienti del nuovo "decreto controlli" sono quelli di:

- aggiornare, rispetto al precedente decreto, l'elenco (Allegato n. 1) delle *"violazioni rilevanti, che danno luogo a decadenza dal diritto di percepire l'incentivo o a rigetto dell'istanza"*;
- definire un nuovo elenco (Allegato n. 2), di *"violazioni che danno luogo a decurtazione"* dell'incentivo, con indicazione per ciascuna della percentuale di decurtazione;
- limitare il ricorso ai provvedimenti di decurtazione ai soli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, in conformità a quanto espressamente stabilito dall'art. 42, comma 3, secondo periodo D.Lgs. n. 28/2011 ed al fine di assicurare la salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Va tuttavia evidenziato che l'adozione del nuovo Decreto controlli ha subito una battuta d'arresto, in considerazione dell'intervento normativo più recente di cui al Decreto Legge n. 76/2020, che, come anticipato, ha inciso ulteriormente sulla disciplina dell'attività di controllo rimessa al GSE, modificando portata e presupposti

per l'esercizio dei poteri riconosciuti nell'ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.

Ciò nonostante, un condiviso approccio sulla portata sostanziale della nuova disposizione ha condotto a ritenere che un nuovo DM sui controlli, con l'indicazione delle violazioni cui applicare le corrispondenti decurtazioni percentuali della tariffa spettante, sia ancora attuale e necessario.

Pertanto, allo scopo di porre fine allo stato di incertezza evidenziato dall'On. Interrogante, si conta su una rapida adozione del nuovo decreto per affrontare i temi segnalati.

Si ritiene, in ultimo, opportuno evidenziare che, per quanto riguarda la fattispecie dell'artato frazionamento, la questione dell'immediata applicabilità delle nuove disposizioni - che escludono la decadenza tout court dalla tariffe incentivanti - sembra assumere una ridotta rilevanza pratica.

Ciò alla luce della considerazione secondo cui, laddove tale violazione dovesse sostanziarsi in un'ipotesi di elusione delle procedure e, dunque, di indebito accesso agli incentivi, la conseguenza applicabile continuerebbe ad essere la decadenza dagli incentivi.

Laddove, invece, la violazione dovesse tradursi nella percezione di incentivi più elevati rispetto a quelli spettanti, il GSE applicherebbe la rideterminazione degli incentivi, quale misura che, in alcuni casi, potrebbe risultare anche meno afflittiva della decurtazione secca.